

## DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

**329 / 2025 del 05/09/2025**

**Oggetto: PROTOCOLLO DI INTESA AI SENSI DELL'ART. 23 BIS COMMA 7, DEL D.LGS 165/2001 TRA AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA E AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU)**

---

**OGGETTO:** PROTOCOLLO DI INTESA AI SENSI DELL'ART. 23 BIS COMMA 7, DEL D.LGS 165/2001 TRA AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA E AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU)

---

vista la seguente proposta di deliberazione avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

### **IL DIRETTORE GENERALE**

**PREMESSO** che l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

**VISTA** la deliberazione dell'Agenzia n. 1/2024 "PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. N. XII/1650 DEL 21/12/2023 DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DIREZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) – (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BERTOLASO)" di nomina del Dott. Massimo Lombardo a Direttore Generale dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU);

**TENUTO CONTO** che:

- l'art. 15 della L. 241/1990, prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la L.R. 30/2006 stabilisce che gli enti appartenenti al sistema regionale svolgono prestazioni a favore di ogni altro soggetto appartenente allo stesso, proprio al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sistema, mediante il miglior utilizzo delle risorse e il contenimento e la razionalizzazione della spesa;

**RICHIAMATO** l'art. 23 bis, comma 7, del D.lgs. 165/2001 il quale statuisce: "Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime";

**CONSIDERATO** che:

- con delibera n. 145/2024 AREU ha approvato la sottoscrizione dell'accordo quadro di collaborazione istituzionale con l'ASST GOM Niguarda;
- la DGR n. XII/1827/2024 ha individuato AREU e ASST GOM Niguarda quali Soggetti Attuatori per la realizzazione di opere e servizi funzionali alle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026;

- la DGR n. 3720 del 30/12/2024 ha previsto forme di collaborazione tra gli enti sanitari lombardi per agevolare la disponibilità di personale per l'evento olimpico;

**PRESO ATTO** che:

- con nota Prot. n. 24105 del 07/08/2025, ASST GOM Niguarda, in qualità di Ospedale Olimpico, ha richiesto l'assegnazione temporanea del Sig. Danilo Bonada, in virtù delle competenze professionali acquisite;
- con nota Prot. n. 24387 dell'11/08/2025, AREU ha espresso parere favorevole e trasmesso la proposta di Protocollo d'intesa con le modalità attuative;
- con nota Prot. n. 25603 del 25/08/2025, ASST GOM Niguarda ha restituito il Protocollo d'intesa sottoscritto;

**DATO ATTO** che il Sig. Danilo Bonada sarà assegnato a svolgere, presso l'ASST Niguarda, le seguenti attività:

- riprese video in occasione di eventi, manifestazioni e attività legate alle Olimpiadi di Milano- Cortina 2026;
- guida di auto aziendali per spostamenti sul territorio regionale in occasione di attività istituzionali fuori sede;
- attività di editing dei video realizzati, fotoritocco, archiviazione e catalogazione dei file video/foto tramite utilizzo di software aziendali;
- riprese video nelle sedi individuate da Niguarda;
- riprese video e relativo editing video di attività legate alla produzione di tutorial e materiale audiovisivo per le sedi individuate da Niguarda;

**PRECISATO** che:

- AREU mantiene la titolarità del rapporto di lavoro;
- il Sig. Danilo Bonada conserva stato giuridico e trattamento economico in godimento presso AREU;
- per l'intero periodo di assegnazione, gli oneri economici relativi al trattamento fondamentale saranno rimborsati dall'ASST Niguarda ad AREU, e che invece, il trattamento accessorio connesso alla premialità e alle RAR, sarà erogato direttamente dall'ASST stessa;

**ACQUISITO** il parere favorevole del Direttore della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane, a cui sono afferenti i dipendenti coinvolti nelle attività oggetto di convenzione;

**PRESO ATTO** che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

**DELIBERA**

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare, autorizzandone la sottoscrizione, il Protocollo d'intesa tra AREU e ASST

GOM Niguarda allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

2. di disporre l'assegnazione temporanea del Sig. Danilo Bonada all'ASST GOM Niguarda, ai sensi dell'art. 23-bis, comma 7, del D.lgs. 165/2001 e s.m.i.;
3. di dare atto che il sig. Danilo Bonada sarà assegnato a svolgere, presso l'ASST Niguarda, le seguenti attività:
  - riprese video in occasione di eventi, manifestazioni e attività legate alle Olimpiadi di Milano- Cortina 2026;
  - guida di auto aziendali per spostamenti sul territorio regionale in occasione di attività istituzionali fuori sede;
  - attività di editing dei video realizzati, fotoritocco, archiviazione e catalogazione dei file video/foto tramite utilizzo di software aziendali;
  - riprese video nelle sedi individuate da Niguarda;
  - riprese video e relativo editing video di attività legate alla produzione di tutorial e materiale audiovisivo per le sedi individuate da Niguarda;
4. di stabilire che il protocollo d'intesa ha decorrenza dal 01/09/2025 e durata fino al 31/12/2026;
5. di precisare che nell'ambito del Protocollo d'intesa in parola:
  - AREU mantiene la titolarità del rapporto di lavoro;
  - il Sig. Danilo Bonada conserva stato giuridico e trattamento economico in godimento presso AREU;
6. di prendere atto che il trattamento economico fondamentale sarà erogato mensilmente da questa Agenzia e che, pertanto, il presente provvedimento non prevede oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dell'esercizio e che il trattamento accessorio connesso alla premialità e alle RAR, sarà erogato direttamente dall'ASST stessa;
7. di precisare che i predetti costi relativi al trattamento economico fondamentale saranno rimborsati da parte dell'ASST GOM Niguarda e i conseguenti proventi saranno contabilizzati sul Bilancio d'esercizio degli anni 2025 e 2026 al conto n. 30.10.51.30 "Rimborso personale comandato e convenzionato da ATS/ASST/IRCCS della Regione" della contabilità dell'Agenzia;
8. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web dell'Agenzia di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Il Direttore Sanitario Gabriele Mario Perotti

Il Direttore Generale Massimo Lombardo

## **PROTOCOLLO DI INTESA AI SENSI DELL'ART. 23 BIS COMMA 7, DEL D.LGS 165/2001**

**TRA**

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA** (di seguito denominata ASST Niguarda), con sede in Milano, Piazza Ospedale Maggiore n. 3, C.F./P.IVA 09315660960, in atto rappresentata dal Dott. Alberto Zoli, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale;

**E**

**AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA** (di seguito per brevità AREU), con sede in Milano, Viale Monza n. 223 e con sede operativa in Milano – Via Alfredo Campanini n. 6 - C.F./P.IVA 11513540960, in atto rappresentata dal Dott. Massimo Lombardo, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale.

Congiuntamente definite Parti

### **PREMESSO CHE:**

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, il quale prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la L.R. 27 dicembre 2006 n. 30 stabilisce che gli enti appartenenti al sistema regionale svolgono prestazioni a favore di ogni altro soggetto appartenente allo stesso, proprio al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sistema, mediante il miglior utilizzo delle risorse e il contenimento e la razionalizzazione della spesa;
- AREU con delibera n. 145/2024 ha approvato la sottoscrizione dell'accordo quadro per la collaborazione istituzionale con l'ASST GOM Niguarda;
- la DGR n. XII/1827/2024 ha individuato AREU e l'ASST GOM Niguarda quali Soggetti Attuatori per

la realizzazione delle opere e l'espletamento di tutto quanto necessario a garantire il buon esito dell'evento Olimpico Invernale Milano-Cortina 2026;

- la DGR 3720 del 30/12/2024 ha previsto, tra l'altro, forme di collaborazione tra gli Enti Sanitari di Regione Lombardia finalizzate ad agevolare la disponibilità di personale sanitario e tecnico per l'organizzazione dell'evento Olimpico;

#### **RICHIAMATO**

- l'art. 23 bis, comma 7, del d.lgs 165/2001 il quale statuisce: "*Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime*";

#### **SI CONVIENE E STIPULANO QUANTO SEGUE**

##### **1. ASSEGNAZIONE TEMPORANEA**

AREU e ASST Niguarda, in qualità di soggetti attuatori del Grande Evento Olimpico Milano – Cortina 2026, intendono con il presente protocollo d'intesa attivare l'istituto contrattuale dell'assegnazione temporanea presso ASST Niguarda nei confronti del sig. Danilo Bonada, dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di AREU nel profilo di collaboratore tecnico professionale, per lo svolgimento delle funzioni definite nel successivo articolo.

##### **2. TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO**

AREU mantiene per tutto il periodo di assegnazione temporanea la titolarità del rapporto di lavoro. Il Sig. Danilo Bonada assegnato all'ASST Niguarda conserva lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento presso AREU.

All'ASST Niguarda compete l'organizzazione e la direzione del Sig. Bonada nel rispetto del profilo professionale in cui è inquadrato.

Per l'intero periodo di assegnazione il Sig. Danilo Bonada percepirà il trattamento economico in godimento da AREU, che ASST Niguarda rimborserà.

Il servizio prestato per l'ASST Niguarda durante il periodo di assegnazione temporanea è equiparato al servizio prestato presso AREU, anche ai fini di un'eventuale progressione di carriera.

AREU si impegna a trasmettere, entro il 30.09.2025, ad ASST Niguarda:

- la certificazione attestante la fruizione da parte del Sig. Bonada, alla data del 31.08.2025, degli istituti normativi / contrattuali che non si esauriscono nell'anno solare ed in particolare: permessi orari e/o giornalieri, congedi parentali, benefici ex L. 104/1992, aspettative a vario titolo;
- ogni altra informazione utile alla corretta gestione giuridico-economica del dipendente.

Durante il periodo di assegnazione temporanea, la gestione delle ferie, dei permessi retribuiti e non retribuiti, dei congedi e di ogni altra assenza prevista dal CCNL vigente è assunta da ASST Niguarda, che ne autorizza la fruizione secondo le proprie procedure interne.

La rilevazione giornaliera delle presenze, assenze e orario di servizio del dipendente assegnato è effettuata mediante i sistemi in uso presso ASST Niguarda.

Alla conclusione dell'assegnazione temporanea, ASST Niguarda si impegna a comunicare ad AREU lo stato aggiornato di ferie e permessi.

### **3. ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA**

Il sig. Danilo Bonada è dotato delle specifiche competenze richieste per la realizzazione delle attività di seguito delineate.

#### **ATTIVITÀ FUORI SEDE**

- riprese video in occasione di eventi, manifestazioni e attività legate alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026;

- guida di auto aziendali per spostamenti sul territorio regionale in occasione di attività istituzionali fuori sede.

#### ATTIVITÀ IN SEDE

- attività di editing dei video realizzati, fotoritocco, archiviazione e catalogazione dei file video/foto tramite utilizzo di software aziendali;
- riprese video nelle sedi individuate da Niguarda;
- riprese video e relativo editing video di attività legate alla produzione di tutorial e materiale audiovisivo per le sedi individuate da Niguarda.

#### **4. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA**

La richiesta di fruizione di istituti contrattuali o di legge che prevedano una preventiva istruttoria e /o l'adozione di un atto autorizzatorio (a titolo esemplificativo e non esaustivo la concessione di aspettative) deve essere valutata congiuntamente da AREU ed ASST Niguarda.

L'ASST Niguarda mette a disposizione del sig. Bonada tutte le attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività previste dal presente protocollo, a titolo esemplificativo attrezzature video/fotografiche, computer, telefono e mezzi di trasporto; inoltre, si precisa che nello svolgimento delle predette attività non potrà essere indossata dallo stesso la divisa di AREU.

Il trattamento economico fondamentale del Sig. Bonada continuerà ad essere erogato da AREU secondo gli importi definiti dalla contrattazione collettiva dell'area di competenza, così come gli oneri previdenziali e IRAP ed il versamento dei flussi telematici verso INPS. ASST Niguarda, provvederà al rimborso ad AREU di tali spese con le risorse ricevute in qualità di Ospedale Olimpico. Si precisa che il trattamento economico accessorio del sig. Bonada connesso alla premialità, nonché alle RAR, sarà a carico della ASST Niguarda sulla base degli obiettivi assegnati al dipendente da parte di ASST.

La rilevazione delle presenze è in capo all'ASST Niguarda che si fa carico anche del trattamento accessorio connesso al compenso per lavoro straordinario o ad eventuali indennità correlate alle condizioni di lavoro.

Le ferie maturate durante il periodo di assegnazione temporanea, eventuali ore eccedenti e non liquidate dovranno essere fruiti e/ recuperate entro il termine dell'assegnazione temporanea.

## **5. DURATA**

Il presente protocollo d'intesa ha validità a partire dal 01 settembre 2025 e fino al 30 aprile 2026, periodo eventualmente prorogabile fino al 31 dicembre 2026, in relazione ad esigenze ulteriori connesse alle attività progettuali.

## **6. COPERTURA ASSICURATIVA E OBBLIGHI DI SICUREZZA SUL LAVORO**

Per tutte le prestazioni rese in forza di tale protocollo è prevista la copertura INAIL per il rischio di infortuni, compreso quello "in itinere", malattia e malattia professionale i cui costi e i connessi adempimenti saranno a carico di AREU. ASST Niguarda si impegna a comunicare ad AREU eventuali infortuni occorsi appena ricevuta la segnalazione.

L'ASST Niguarda è tenuta ai medesimi obblighi di sicurezza e prevenzione che deve osservare nei confronti dei propri dipendenti, ottemperando agli altri obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Letto, approvato e sottoscritto

Data e luogo della sottoscrizione

Per l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Grande Ospedale Metropolitano Niguarda

il Direttore Generale p.t. Dott. Alberto Zoli

Per il Direttore Generale, giusta delega protocollo n° 26989

Il Direttore Sanitario Dott. Giuseppe Maria Sechi

Per l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza

il Direttore Generale p.t. Dott. Massimo Lombardo